

Codice A2204A

D.D. 23 aprile 2026, n. 599

**"Associazione Luigi Carignani di Chianoc" con sede nel Comune di Savigliano (CN).
Provvedimenti in ordine all' approvazione del nuovo Statuto.**



ATTO DD 599/A2204A/2026

DEL 23/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

OGGETTO: “Associazione Luigi Carignani di Chianoc” con sede nel Comune di Savigliano (CN). Provvedimenti in ordine all’ approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

- con D.D. n. 89 del 10/04/2007 del Settore “Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale” dell’allora Direzione regionale “Politiche Sociali” - a seguito di istanza presentata, ai sensi delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991, dal Presidente dell’allora I.P.A.B. Casa di Riposo Chianoc avente sede in Savigliano (CN) - veniva approvato il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di tale istituzione con denominazione Associazione “Casa di riposo di Chianoc” nonché dello Statuto proposto;

- a seguito della predetta determinazione l’Associazione “Casa di riposo di Chianoc” veniva iscritta in data 03/05/2007, nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001 ed istituito ai sensi del D.P.R. 361/00, al numero 774;

- con successiva D.D. n. 175/DB1900 del 09/09/2013 del Settore “Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli” dell’allora Direzione regionale “Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia” - a seguito di istanza presentata dal Presidente della suddetta Associazione - veniva approvato lo statuto vigente, composto di 17 articoli nonché il cambio di denominazione in “Associazione Luigi Carignani di Chianoc” (nel seguito: Associazione);

- l’Associazione, ai sensi dell’art. 3 dello statuto vigente, “(...) *persegue attività di solidarietà sociale rivolte a persone anziane ed a soggetti con particolare disagio sociale (...).*”.

Dato atto che:

a) il Presidente dell’Associazione, in data 29/12/2025, in esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, ha presentato l’istanza, acquisita al prot. 63911/A22000 del 31/12/2025, per ottenere l’approvazione e la conseguente iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato di un nuovo Statuto;

b) l'Assemblea straordinaria dei Soci, regolarmente convocata, ha deliberato di approvare il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito Dott. ssa Lara Gili, Notaio, in data 22/12/2025, Repertorio n. 1076, Raccolta n. 855, registrato a Cuneo in data 24/12/2025 al n. 26412, serie 1T;

c) il Presidente dell'Associazione - ad integrazione della precitata istanza (prot. reg. 63911/2025), nonché a riscontro della nota prot. 7250/A2204A del 20/03/2026 di questo Settore e di approfondimenti istruttori informali - ha trasmesso la relazione di attività relativa agli anni dal 2021 al 2025, acquisita al prot. 8484/A2204A del 30/03/2026, e la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del requisito di adeguatezza patrimoniale di cui alla D.G.R. n. 18-5603 dell'11/08/2017, acquisita al prot. 10250/A2204A del 15/04/2026;

d) la proposta del nuovo testo statutario si è resa necessaria al fine di apportare modifiche allo statuto vigente, concernenti, in particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione, con riduzione dei componenti da n. 7 a n. 5 membri, nonché ulteriori adeguamenti puntuali ad alcune disposizioni statutarie, finalizzati a una più chiara definizione dell'attività dell'Associazione e del relativo assetto organizzativo interno.

Tutto ciò premesso, anche alla luce delle integrazioni documentali prodotte, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'approvazione del nuovo statuto rientra nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa e gestionale dell'ente interessato, attivato mediante istanza di parte, e produce effetti esclusivamente sulla sua sfera giuridica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D. Lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di approvare e di autorizzare a iscrivere nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto dell'“Associazione Luigi Carignani di Chianoc” avente sede nel Comune di Savigliano (CN), composto di 17 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010. La medesima, inoltre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto_Associazione_LuigiCarignaniChianoc_omissis_.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ASSOCIAZIONE LUIGI CARIGNANI DI CHIANOC

STATUTO

Via Donatori del Sangue, 2 /1- 12038 SAVIGLIANO (CN)



INDICE

ART. 1 - ORIGINE

ART. 2 - STATUS GIURIDICO DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 4 - SOCI

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 6 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - PRESIDENTE

ART. 12 - IL TESORIERE

ART. 13 - IL SEGRETARIO

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE E MEZZI

ART. 15 - PATRIMONIO

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 ORIGINE

Il Cavaliere Canonico LUIGI CARIGNANI DEI CONTI DI CHIANOC, nell'anno 1820 fondava la "Pia Unione di Maria SS. del Buon Consiglio" della città di Savigliano con lo scopo di visitare e soccorrere i poveri infermi al loro domicilio. Il fondatore dette successivamente all'Opera Pia le prime tavole di fondazione con il titolo "Stabilimenti per la Compagnia ossia Pia Società sotto la dominazione e protezione di Maria SS. del Buon Consiglio", tavole che riportarono l'approvazione dell'Autorità Arcivescovile, cui competeva, con Decreto del 18 giugno 1822.

La Pia Società subiva allora un tale incremento ed un così notevole sviluppo da non potersi desiderare di meglio. Presa quindi, dapprima a pigione, una casa nel sito dell'Ospedale Civile il giorno 18 settembre 1824 la aprirono ad alcuni bisognosi, privi di assistenza ed inabili a procacciarsi il necessario sostentamento a causa dell'età e per cronicismo.

In tale luogo i Confratelli della Pia Unione, mossi dall'esempio del Chianoc, si recavano a visitare questi ricoverati e dopo aver questuato per essi, provvedevano al loro mantenimento e si presentavano per i servizi più umili.

Fu allora che S.M. Carlo Felice con proprie patenti 15 Marzo 1825 permetteva alla "Pia Società" di stabilire un ospedale per i poveri malati cronici della città e dei suoi sobborghi" prendendola "sotto la sua protezione" accordando "tanto all'ospedale da erigersi quanto alla stessa Società di soccorrere i poveri malati cronici, ricoverati nell'ospedale, ovvero sparsi per la città e sobborghi, le facultà di accettare e conseguire legati e donazioni e di acquistare e possedere beni stabili" e in più "alla stessa Società della Beata Vergine del Buon Consiglio il privilegio del beneficio dei poveri in tutte le sue cause".

Ottenuta l'autorizzazione sovrana, con le vere prerogative delle opere pie, tanto la pia società quanto al suo ospedale, la nascente istituzione era beneficiata



in breve tempo di donazioni e legati considerevoli e quindi di tutta l'eredità del Chianoc. Senza minimamente rallentare il progresso e la misura dei soccorsi e del ricovero, veniva acquistata la casa, già occupata in affitto e l'attiguo Palazzo dei Nobili Lovera e su questi fu gettata arditamente la prima pietra di un edificio ospitaliero che, in soli dodici anni, riuscì tale da essere capace di dare ospitalità a 46 bisognosi tra uomini e donne.

Compilati intanto i primi Statuti organici se ne otteneva l'approvazione per RR.DD. 26 Giugno 1832 e 30 Maggio 1835. Tali Statuti, come parte delle tavole di fondazione non meno che i precitati della Pia Società e le successive testamentarie del Chianoc in data 7 Agosto 1841, furono i soli in osservanza fino all'anno 1867.

Il 4 Agosto 1867 con Regio Decreto di S.M. Vittorio Emanuele II vennero approvati i nuovi Statuti organici della Pia Unione di Maria S.S. del Buon Consiglio di Savigliano e dell'Ospedale dei Cronici ed Incurabili, amministrati sempre da un unico Consiglio d'Amministrazione.

La Pia Società di Maria S.S. del Buon Consiglio assumeva lo scopo di visitare e soccorrere a domicilio i poveri infermi e l'Ospedale dei Cronici ed Incurabili della Pia Unione di Maria SS. del Buon Consiglio di ricoverare i poveri infermi privi d'assistenza.

Le due Opere Pie, già amministrate da un unico Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione dello Statuto avvenuta con D.G.R. n. 247-11407 del 02 agosto 1996 venivano sostanzialmente fuse in un unico ente denominato "Casa di Riposo Chianoc" il cui fine includeva gli scopi dei predetti Enti.

Con Determinazione n° 89 del 10.4.2007 della Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali, Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato

sociale, la Casa di Riposo Chianoc ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ex L.R. 19.3.1991, nn. 10 e 11, assumendo la denominazione di Associazione "Casa di Riposo Chianoc". Con il medesimo provvedimento fu approvato anche un nuovo Statuto, più confacente alle problematiche sociali del momento ed in particolare alle mutate esigenze assistenziali riguardanti gli anziani.

Con successivo atto del notaio Michele Testa di Busca in data 4 maggio 2013 repertorio numero 28716/15625 la "Casa di Riposo Chianoc" ha assunto la denominazione di "Associazione Luigi Carignani di di Chianoc" ed ha approvato un nuovo statuto che le permette di proseguire l'impegno solidaristico e di solidarietà sociale rivolti a persone anziane e fragile che nei diversi contesti sociali e storici nel tempo intervenuti lo hanno caratterizzato, onorandone il fondatore, i benefattori e quanti nel tempo hanno dedicato la loro opera a suo favore.



ART. 2 STATUS GIURIDICO DENOMINAZIONE E SEDE

Con l'approvazione del presente Statuto, l'Ente mantiene la personalità giuridica di diritto privato ed è soggetto alle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto. Esso mantiene la denominazione di "Associazione Luigi Carignani di Chianoc", siglabile ove consentito "Associazione Carignani di Chianoc" in seguito chiamata per brevità Associazione.

Il presente Statuto nasce dall'esigenza di adeguare le proprie finalità a seguito dell'evoluzione della società e dalla necessità di adeguarsi ed essere pronti ad affrontare le nuove necessità sociali.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha sede in Savigliano (CN), Via Donatori del Sangue n. 2/1.

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, ove l'ente esaurisce il suo scopo, l'Associazione potrà definire sedi operative secondarie.


ART.3 FINALITA' E ATTIVITA'

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento dell'Associazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

L'Associazione, senza fini di lucro, è impegnata a proseguire l'impegno solidaristico e socio-assistenziale che nei diversi contesti sociali e storici nel tempo intervenuti lo hanno caratterizzato, onorando in tal modo il fondatore, i benefattori e quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Associazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

L'Associazione, sul territorio del comune di Savigliano, della Provincia di Cuneo e comunque nell'ambito della Regione Piemonte, persegue attività di solidarietà sociale rivolte a persone con particolare disagio sociale e/o psicologico ed attua le proprie finalità attraverso:

- L'ideazione e lo sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di progetti mirati;
- la tutela e la promozione dei diritti delle persone in difficoltà o fragili con particolare
- L'assistenza con particolare attenzione rivolta ai soggetti anziani in precarie condizioni socio-economiche;
- promozione di attività socio-assistenziali, divulgative e di organizzazione di incontri rivolti ai propri associati ed alla cittadinanza utili all'approfondimento di temi rilevanti per la tutela della salute;
- La promozione di iniziative utili a favorire la crescita e l'aggiornamento professionale di operatori impegnati in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, tramite l'organizzazione di corsi, convegni, dibattiti e/o qualsiasi altra attività volta al raggiungimento di tali obiettivi anche in collaborazione con enti



pubblici e privati, fondazioni, altre associazioni, privati e comunque con soggetti aventi analoghe finalità.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici ed organismi pubblici e privati di cui condivide finalità e metodi al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività editoriali, commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

ART. 4 SOCI

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) onorari.

I soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I soci onorari sono le persone fisiche che aderiscono all'invito di fare parte dell'Associazione ad esse rivolto in relazione a particolari qualifiche, alla loro professionalità e alto prestigio morale, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa, sostenendone la sua valorizzazione. Possono altresì partecipare all'Associazione come associati onorari gli enti pubblici o privati, le aziende, le cooperative sociali che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, sono esentati dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea ed è personale e non trasmissibile.

L'iscrizione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di apposita domanda dell'interessato. La deliberazione non deve essere necessariamente motivata.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà corrispondere la quota associativa per l'anno in corso nella misura annualmente determinata dall'Assemblea.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti; hanno il diritto di partecipare all'Assemblee dell'Associazione e di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. Esclusivamente i soci ordinari danno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le attività svolte dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d. per esclusione.


Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ART.6 ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.



ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente

Il Presidente nomina un Segretario, scegliendolo fra i soci e, quando occorre 2 (due) scrutatori.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvare il rendiconto economico annuale;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea;
- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.


Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento della Associazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al presidente della riunione verificare l'identità e legittimazione degli intervenuti e il risultato delle votazioni.

Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.



ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione della relazione morale e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o quando particolari esigenze lo richiedano, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

L'Assemblea straordinaria è convocata, come previsto dall'art. 7, per:

- Modificare lo Statuto;
- Deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e da affiggersi anche nei locali della Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

ART. 9 QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Associazione e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci onorari possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria, se convocata per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In deroga a quanto sopra per la delibera di scioglimento occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti elettivi possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo in caso di scadenza del mandato rimarrà in carica fino a rielezione dei nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato al domicilio dei consiglieri, oppure via telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicata dai consiglieri stessi almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente ed essere fissata anche per il giorno successivo.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente e lo revoca;
- può facoltativamente nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 5.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente:

- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- Ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.




ART. 12 IL TESORIERE

Il Tesoriere, ove nominato, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico e finanziario sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. I compiti affidati al Tesoriere sono definiti in un apposito regolamento.

ART. 13 IL SEGRETARIO

Il Segretario, ove nominato, è il responsabile della redazione e custodia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.



ART. 14 ESERCIZIO SOCIALE E MEZZI

L'esercizio sociale decorre dal 1°(primo) gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30(trenta) giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L'Associazione trae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, di istituzioni ed enti pubblici e privati finalizzati al sostegno delle attività o progetti dell'Associazione;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' Associazione.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 PATRIMONIO

L'Associazione dispone di fondi depositati su conto corrente bancario ed è titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dai documenti bancari contabili e amministrativi depositati presso la segreteria dell'Ente, alla data dell'approvazione del presente Statuto.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



ART. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente Statuto.


In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altro ente/ associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimarrà in carica sino alla scadenza del proprio mandato.





Io Lara GILI, Notaio in Busca, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Busca, ventinove dicembre duemilaventicinque.